CAMERA DEI DEPUTATI N. 758

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, BONOMI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BORTOLANI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PUCCI, SANGALLI, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO

Presentata il 18 ottobre 1979

Nuove norme per l'istituzione
del Fondo di solidarietà nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — I princìpi di solidarietà introdotti con le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 25 maggio 1970, n. 364, hanno consentito agli agricoltori danneggiati da calamità naturali ed avversità atmosferiche di ripristinare le attività produttive, con la ricostruzione delle strutture, con la reintegrazione dei capitali di conduzione, ecc.

Non sempre, però, gli interventi a favore delle aziende danneggiate sono apparsi tempestivi: in alcuni casi si sono registrati ritardi riguardo alla delimitazione delle aree colpite ed all'accertamento dei danni subiti.

Già con la legge 22 ottobre 1976, n. 750, si è cercato di rendere la predetta normativa più consona alle esigenze ed alle aspettative dei produttori agricoli, abbreviando alcuni termini di erogazione delle provvidenze e stabilendo un criterio preferenziale in favore delle aziende diretto-coltivatrici.

L'agricoltura moderna richiede sempre maggiori investimenti, per l'estendersi di tecniche « efficienti » a colture più o meno intensive. Ciò comporta un aumento del rischio a cui va soggetta l'impresa agricola in caso di eventi calamitosi.

In particolare, oltre al gelo e alla siccità, i disastri che accompagnano i frequanti fortunali con grandine, alluvioni, smottamenti, ecc., mettono spesso in crisi gli imprenditori agricoli i quali, a volte,

in pochi minuti perdono il risultato del lavoro e dei sacrifici di anni e nei casi più gravi di intere generazioni.

Le calamità naturali oltre a determinare un danno economico a causa della perdita delle produzioni, spesso scoraggiano molti coltivatori, in particolar modo i giovani, a continuare l'attività, con notevole danno per l'economia agricola che si ripercuote inevitabilmente sull'intera economia nazionale.

Né si può dimenticare che in molte zone l'agricoltura italiana è già in partenza svantaggiata proprio per le sue negative condizioni altimetriche, idrogeologiche e climatiche.

Garantire il produttore agricolo dai danni derivanti dagli eventi calamitosi oltre ad un significato economico riveste un notevole valore sociale. È quindi dovere della collettività intervenire offrendo opportune garanzie.

La presente proposta di legge tende, oltre ad un aumento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, come conseguenza della estensione del campo di intervento del « Fondo » a tutte le colture e non solo a quelle di pregio, a rendere più snelle le procedure, consentendo una più rapida applicazione dei provvedimenti, tenendo conto, in particolar modo, della competenza regionale determinatasi in materia di interventi conseguenti a calamità naturali, in seguito della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In particolare, secondo quanto disposto dall'articolo 70 di detto decreto, il « Fondo », con la presente proposta, conserva la propria struttura originaria, cioè, mantiene il proprio carattere nazionale.

Inoltre, con riferimento al procedimento delineato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attribuisce allo Stato la competenza a dichiarare l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, nonché a determinare la entità dei mezzi finanziari da prelevarsi dal « Fondo » e da assegnare alle regioni colpite dalle calamità.

Alle Regioni spetta, invece, la delimitazione del territorio danneggiato, la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi e l'attuazione dei singoli interventi a favore delle aziende danneggiate.

Con la presente proposta si tiene conto, altresì, della disposizione del citato articolo 70 che trasferisce alle regioni le funzioni concernenti « gli ordinamenti di difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche », attribuendo al Presidente della Giunta Regionale i poteri di riconoscimento e di vigilanza sui consorzi, di approvazione degli statuti dei medesimi organismi, ecc.

Per quanto riguarda il finanziamento della « cassa sociale » dei consorzi, oltre al cointributo dei soci, si prevede un contributo dello Stato e quello della Regione rapporto al valore della produzione denunciata annualmente dai singoli consorzi.

Ciò dovrebbe favorire l'adesione ai consorzi allo scopo di ottenere l'assicurazione per i danni alle colture in atto ed accrescere la possibilità di organizzare una efficace difesa attiva in grado di prevenire i danni. Infatti, la soluzione non deve essere quella di quantificare i danni ma quella di prevederli ed evitarne le conseguenze più rovinose.

Di rilievo è la norma che prevede la costituzione di un organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa, a cui spetta, tra l'altro, la determinazione delle tariffe dei premi con le società di assicurazione.

Infine, si fa notare che il presente progetto di legge riprende in gran parte il testo unificato, predisposto dal Comitato ristretto della Commissione Agricoltura, delle proposte di legge presentate, nella decorsa legislatura, a modifica della legislazione relativa al Fondo di solidarietà nazionale.

Pertanto, anche in base alle convergenze dimostrate dalle diverse forze politiche su detto testo unificato, si auspica una sollecita approvazione della presente proposta di legge, consentendo, in tal modo, di andare incontro alle legittime aspettative della categoria agricola.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene fatta affluire la somma di lire centocinquanta miliardi mediante versamento da parte del Ministero del tesoro nell'anno 1979.

Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire, in caso di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche:

a) il pronto intervento per sovvenire alle più immediate esigenze delle aziende agricole e per l'immediato ripristino delle strutture fondiarie aziendali ed interaziendali, nonché delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

b) la reintegrazione dei capitali di conduzione, nonché la ricostruzione o riparazione delle strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

c) l'attuazione di iniziative, da parte di consorzi di produttori, volte ad attenuare i danni economici conseguenti agli eventi calamitosi.

Il Ministro per il tesoro, in relazione ai prelevamenti disposti ai sensi della presente legge provvede con propri decreti alle variazioni allo stato di previsione dell'entrata nonché allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A decorrere dall'anno 1979, le somme prelevate dal Fondo fino al 30 giugno di ciascun anno precedente sono reintegrate nello stesso Fondo a carico dell'apposito stanziamento da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro fino a raggiungere la dotazione di 150 miliardi di lire.

ART. 2.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comitato nazionale di gestione del Fondo di solidarietà nazionale, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e composto: da un rappresentante di ciascuna delle regioni a statuto ordinario, di quelle a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e da tre rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali dei produttori agricoli, da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da tre rappresentanti dell'organismo nazionale dei consorzi di difesa di cui al successivo articolo 22.

Al Comitato nazionale di cui al precedente comma sono attribuiti i seguenti compiti:

a) gestire il Fondo;

b) esprimere pareri sui decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui al secondo comma del successivo articolo 3;

c) esercitare il controllo sulle erogazioni e sui rifinanziamenti del Fondo;

d) redigere un rendiconto annuale con relativo parere, da trasmettere al Parlamento, con facoltà di proporre modifiche negli stanziamenti.

ART. 3.

Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse secondo le modalità stabilite nei successivi articoli, in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole.

Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 2, vengono indicati gli specifici interventi nell'ambito

delle provvidenze previste dalla presente legge. Inoltre viene stabilita l'entità della spesa da prelevarsi dal Fondo e da destinare ai contributi in conto capitale e ai consorzi per le agevolazioni creditizie.

L'entità della spesa per il pronto intervento nel settore delle opere pubbliche di di bonifica e di bonifica montana e per la riparazione o ricostruzione delle opere medesime è stabilita in via provvisoria nel limite del 10 per cento della dotazione annuale del Fondo con i decreti di cui ai precedenti commi, avuto riguardo alle altre esigenze considerate dalla presente legge, ed in via definitiva entro il 31 dicembre in relazione alle disponibilità residue sulle dotazioni del Fondo.

La prima ed, eventualmente, la seconda annualità relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie fanno carico alla somma da prelevarsi dal Fondo ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualità sono iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 4.

La delimitazione del territorio danneggiato e la valutazione dei danni subìti dalle aziende agricole è effettuata da Commissioni tecniche costituite dalle regioni, delle quali fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei produttori agricoli e cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché dei consorzi di difesa operanti nella regione medesima.

Le Commissioni tecniche di cui al precedente comma, entro 15 giorni dall'evento calamitoso, inviano i relativi verbali alle regioni per le determinazioni di loro competenza.

ART. 5.

La dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferiche, di cui alla lettera *a)* del quarto comma, dell'articolo 70 del decreto del Presidente

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, viene effettuata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto entro 15 giorni dalla data dell'evento calamitoso.

La delimitazione del territorio danneggiato da riconosciute eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali, di cui al secondo capoverso del primo comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai fini degli interventi di cui alla presente legge, viene effettuata, con delibera della regione, entro 30 giorni dalla data dell'evento calamitoso.

ART. 6.

Le riunioni possono adottare le seguenti misure di pronto intervento:

a) erogazione di un contributo *una tantum* a parziale copertura del danno preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende;

b) concessione di un anticipo non superiore al 50 per cento delle spettanze delle aziende agricole danneggiate, salvo successivo conguaglio;

c) concorso, fino all'importo massimo del 90 per cento, nelle spese necessarie per attenuare il danno ai prodotti, con particolare riguardo a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavoro e trasformazione;

d) ripristino immediato delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

ART. 7.

Per il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi di cui al precedente articolo 3, si applicano le provvidenze con-

tributive di cui all'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di più aziende, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, le spese relative sono assunte a totale carico dello Stato, in conformità del secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

ART. 8.

Nei territori delimitati ai sensi del precedente articolo 5, a favore di produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti singoli o associati, le cui aziende a causa di eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche abbiano subìto perdite, in misura non inferiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile complessiva dell'azienda, riferito a qualsiasi ordinamento colturale, esclusa quella zootecnica, possono essere concesse le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto.

Nelle stesse ipotesi a favore dei conduttori di aziende agricole, che siano coltivatori diretti singoli o associati, possono essere concessi per gli stessi scopi, in alternativa con le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma, contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire un milione e mezzo graduato in rapporto all'entità del danno.

Qualora le esigenze di ricostituzione dei capitali di conduzione, accertate dall'organo tecnico competente, siano superiori al predetto limite di un milione e mezzo, possono essere concesse, per la differenza, le agevolazioni creditizie di cui al primo comma del presente articolo.

Le agevolazioni sopraindicate sono concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati dall'Assessorato regionale all'agricoltura per ogni varietà di prodotto e in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, previa consultazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le provvidenze creditizie e contributive di cui ai precedenti commi possono essere concesse alle medesime condizioni per agevolare l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi e per le altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, nonché per l'approvvigionamento di concimi e di sementi cerealicole, bieticole, orticole e foraggere, quando, a causa di eccezionale prolungata siccità, si siano verificate perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il bilancio economico aziendale.

A favore delle aziende colpite dagli eventi previsti dalla presente legge può essere concesso il concorso statale sui prestiti di esercizio di ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi nelle medesime norme contemplati.

Il tasso a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 3 per cento, riducibile all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati.

ART. 9.

Le aziende agricole di cui agli articoli precedenti sono inoltre esonerate, per l'anno in cui si verifica l'evento calamitoso, dal pagamento dei contributi di cui alle

lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e dei contributi, medio base ed integrativo, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni.

I contributi di cui al comma precedente sono a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono versati alle casse mutue interessate ed alla gestione pensioni dei coltivatori diretti mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro.

Le aziende agricole di cui alla presente legge con mano d'opera dipendente possono, su richiesta, ottenere la dilazione quinquennale nel pagamento dei contributi agricoli unificati riferentisi all'anno in cui si verifica l'evento calamitoso senza aggravio di interesse.

ART. 10.

Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta sono direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza.

ART. 11.

All'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, sono aggiunti i seguenti commi:

« Quando la riduzione dei conferimenti del prodotto supera il 30 per cento rispetto alla media del prodotto conferito nel triennio precedente, alle stesse cooperative è concesso, a parziale compenso sull'ammontare delle normali spese di gestione, un contributo in conto capitale, pari alla perdita percentuale del prodotto conferito.

L'ammontare delle spese di gestione viene determinato annualmente da ogni regione, per ogni varietà di prodotto, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ».

ART. 12.

La concessione dei prestiti di cui agli articoli 6, 8 e 10 della presente legge, nonché la liquidazione del concorso statale negli interessi sui prestiti medesimi, si effettua con le modalità e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non supera i 5 milioni.

ART. 13.

La valutazione dei danni subìti dai coltivatori danneggiati, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entità dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati sono obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

ART. 14.

Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati, e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia.

Per tutti i prestiti di conduzione e di dotazione e per quelli di soccorso ed ammortamento quinquennale, tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva ritenute utili di intesa con il Fondo di garanzia di cui al precedente comma.

La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera *a*), nono comma, del citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi.

La trattenuta di cui al comma precedente non va ripetuta nel caso di proroga dei prestiti di conduzione o rinnovo delle cambiali agrarie.

Le dotazioni finanziarie del Fondo formano oggetto di unica gestione. Alla gestione così unificata sono devoluti tutti gli apporti finanziari di cui all'articolo 36, nono comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454; all'articolo 6, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590; all'articolo 10, decimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717; agli articoli 22 e 36 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; agli articoli 30 e 36 (lettera *h*) della legge 18 marzo 1968, n. 241; all'articolo 5 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Nel caso di prestiti di esercizi con ammortamento quinquennale concessi ad aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, il Fondo interbancario di garanzia è autorizzato a concedere agli istituti di credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico dei prestatari inadempienti, a titolo di acconto e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, un importo pari al 50 per cento della somma precettata.

Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano l'operatività del Fondo interbancario di garanzia non espressamente richiamate nella presente legge, in quanto contrastanti con le disposizioni contenute nei commi precedenti.

Per far fronte alle esigenze operative del Fondo interbancario di garanzia per gli interventi di cui alla presente legge,

si provvede ad eventuali nuovi apporti finanziari con le modalità di cui al precedente terzo comma dell'articolo 3.

ART. 15.

In quanto non contrastanti con la presente legge sono applicabili le altre disposizioni contenute nella legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 16.

Le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche registratesi nell'azienda degli associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, ricevono un compenso integrativo del prezzo di vendita, corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.

Il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie è determinato secondo parametri che sono fissati di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le categorie interessate.

Il pagamento di detto contributo deve essere effettuato dalle Tesorerie provinciali, direttamente o per delega ad altri istituti, addebitando l'importo relativo in sede nazionale, al conto Spiriti-Imposte di fabbricazione (attualmente Capo 1 - Capitolo 1401).

Le industrie distillatrici rilasciano ai frutticoltori bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che costituiscono titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 17.

Ai consorzi di produttori agricoli che si costituiscono per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole contro la grandine, gelate, brinate ed altre eccezionali avversità, sono concesse le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalità associative.

Le stesse provvidenze sono concesse alle associazioni dei produttori agricoli, alle cooperative di primo e secondo grado ed ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto, al fine di adattarlo all'espletamento delle attività previste dai successivi articoli, ottengano dal Presidente della Giunta regionale il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività medesime.

I consorzi di cui ai precedenti commi sono costituiti con atto notarile e riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Le provvidenze di cui al primo comma sono concesse ai consorzi costituiti, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

I consorzi possono essere costituiti per l'attuazione di iniziative di difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale, e passiva, da realizzare con tutti i mezzi tecnici idonei e che la moderna tecnica sarà in grado di apprestare di volta in volta.

ART. 18.

I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se l'assemblea, in seconda convocazione, si sia espressa con voto favorevole ed a maggioranza degli intervenuti.

L'approvazione dello statuto è demandata al Presidente della Giunta regionale.

Lo statuto deve indicare la denominazione, la sede, il patrimonio, la durata che non può essere inferiore a 10 anni,

gli scopi sociali del consorzio e deve contenere precise norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio medesimo, nonché norme relative alla gestione della cassa sociale di cui all'articolo 20 della presente legge.

Lo statuto deve altresì prevedere:

a) il diritto all'ammissione per tutti i conduttori di aziende agricole della zona con esclusione di coloro che fanno parte di altri organismi analoghi, salvo il diritto di opzione;

b) il sistema di elezione degli organi sociali attraverso l'elezione diretta e con voto singolo garantendo alle liste minoritarie una adeguata rappresentanza nel Consiglio di amministrazione;

c) il diritto di ricorso, contro gli organi statutari avverso la reiezione della domanda di ammissione a socio ed alla iscrizione automatica nel caso di accoglimento del ricorso al Presidente della Giunta regionale;

d) il termine non superiore a 40 giorni, entro il quale il Consiglio di amministrazione deve notificare la sua decisione motivata sulla domanda e decorso il quale senza alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta;

e) l'obbligo di versamento dei contributi deliberati dagli organi statutari in rapporto al valore della produzione denunciata annualmente e sulla scorta delle medie mercuriali delle tre annate precedenti corrette dall'indice di rivalutazione annuale del costo della vita determinato dall'Istituto centrale di statistica;

f) la nomina del collegio sindacale con facoltà del Presidente della giunta regionale di designare il suo rappresentante.

ART. 19.

I consorzi sono sottoposti alla vigilanza da parte della regione.

Il Presidente della Giunta regionale ha la potestà di intervenire, pure in via sur-

rogatoria, per assicurarne il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario.

ART. 20.

Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge, i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 18, devono costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali.

La cassa è alimentata annualmente:

a) da contributi dei consorziati nella misura minima del 3 per cento del valore della produzione annua denunciata;

b) dal contributo dello Stato che è pari all'importo complessivo dei contributi effettivamente versati in ciascun anno dai consorziati;

c) dal contributo della regione nel cui territorio operano i singoli consorzi nella misura minima del 2 per cento del valore della produzione annua denunciata;

d) da eventuali contributi di altri enti.

L'ammontare dei contributi dello Stato e delle regioni di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) è versato ai consorzi al momento della presentazione dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente per territorio, nella misura del 70 per cento, salvo conguaglio a fine anno in relazione alle documentate richieste dei consorzi interessati.

ART. 21.

La cassa, di cui all'articolo precedente, è amministrata da un consiglio di gestione composto da nove membri eletti dall'assemblea dei soci, anche in base a più liste, risultando eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. Non possono essere, comunque, eletti per ogni lista più di sei membri.

Fanno parte del consiglio di gestione:

a) un rappresentante della regione;

b) un rappresentante dell'amministrazione provinciale che partecipi alla costituzione del fondo con contributo annuo non inferiore all'1 per cento del valore della produzione annua denunciata;

c) un rappresentante del comune ove ha sede il consorzio che partecipi alla costituzione del fondo con un contributo annuo non inferiore allo 0,50 per cento del valore della produzione annua denunciata;

d) un rappresentante designato dagli enti pubblici che partecipano alla dotazione della cassa stessa.

I terzi non possono far valere i loro diritti sulla cassa per le obbligazioni assunte dall'associazione nell'esercizio di attività diverse da quelle inerenti alla utilizzazione della cassa medesima.

Nel caso di scioglimento del consorzio che abbia ottenuto il contributo statale, per la dotazione della cassa, ovvero nel caso in cui il consorzio medesimo cessi di esercitare le attività cui la cassa è destinata, le disponibilità residue sono ripartite, dopo detrazione del passivo, fra lo Stato e gli altri soggetti che hanno contribuito a costituirla, in proporzione dei rispettivi apporti.

ART. 22.

I consorzi dei produttori agricoli, le associazioni dei produttori agricoli, le cooperative agricole di primo e secondo grado, la cui cassa è beneficiaria del contributo statale previsto dalla presente legge, hanno facoltà di scegliere, con deliberazione della assemblea, le forme di difesa e di intervento e gli strumenti di attuazione che sono ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati. Detti consorzi provvedono altresì alla costituzione di un organismo nazionale dei consorzi di difesa.

I consorzi, le associazioni e le cooperative di cui al precedente comma, possono deliberare di far ricorso, per la difesa delle produzioni, a forme assicurative mediante contratti da stipulare con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine e che partecipino ad un consorzio da costituirsi presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne terrà la gestione separatamente dalle sue altre attività.

Il consorzio delle società di assicurazioni e l'organismo nazionale dei consorzi di difesa devono concordare ciascun anno le tariffe dei premi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura e alla zona agraria, le condizioni di polizza e l'impiego del corpo peritale.

Le tariffe devono essere approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni.

Tutti i rischi che le società di assicurazione assumono a norma del secondo comma del presente articolo devono essere ceduti ed assunti in riassicurazione dallo Istituto nazionale delle assicurazioni il quale è autorizzato ad accettarle.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono emanate le norme per determinare il funzionamento del consorzio, le modalità di partecipazione delle società di assicurazione, le misure e le modalità con cui l'Istituto nazionale delle assicurazioni retrocede alle società partecipanti al consorzio una quota parte del complesso dei rischi assunti in riassicurazione, avuto riguardo agli apporti di affari assunti in riassicurazione ceduti da ciascuna di esse. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono emanate le norme di funzionamento dell'organismo nazionale dei consorzi di difesa.

Qualora l'organizzazione nazionale dei consorzi intenda procedere alla stipulazione dei contratti di assicurazione a favore

dei propri soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1261.

I contratti, le polizze, le quietanze, le ricevute ed ogni altro atto formato ai fini delle assicurazioni suddette sono esenti dalle imposte di registro, di bollo e della formalità di registrazione.

ART. 23.

Le regioni possono stipulare apposita convenzione con i consorzi di cui al precedente articolo 17 o con le organizzazioni sindacali dei produttori agricoli al fine di avvalersi della loro collaborazione nello espletamento delle pratiche inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

ART. 24.

All'onere di 75 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1979 si provvede in sede di approvazione delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

ART. 25.

Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 della presente legge non si applicano ai produttori aderenti ai consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, per le produzioni assicurate o difese e per le avversità o calamità naturali previste dalla polizza di assicurazione.

ART. 26.

I benefici previsti dalla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 27.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli eventi calamitosi eccezionali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1979.

ART. 28.

Sono abrogate le norme contenute nella legge 25 maggio 1970, n. 364, e nella legge 22 ottobre 1976, n. 750.